



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE
RILEVANZA CON PARTE CORRELATA**

(Approvazione di delibera quadro relativa all'operatività di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nell'ambito delle convenzioni stipulate tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana)

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni

21 ottobre 2016

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
PREMESSA	5
1. AVVERTENZE.....	6
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE.....	7
2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione	7
2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.	9
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.	10
2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro.	11
2.5. Un'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.	12
2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.....	12
2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento 809/2004/CE.	13
2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.....	13
2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette informazioni.	14

DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nel prosieguo del Documento Informativo (come *infra* definito), si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

ABI	L'Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49.
BMPS o la Banca	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	Il comitato parti correlate di BMPS istituito ai sensi dell'art. 1.2 della Global Policy (come <i>infra</i> definita).
Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione della Banca in carica alla data del presente Documento Informativo.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
CDP	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede in Roma, Via Goito 4.
Disposizioni Banca d'Italia	La Circolare di Banca d'Italia n. 263/2006 in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" Titolo V, Cap. 5.
Documento Informativo	Il presente documento informativo.
Gruppo Montepaschi	L'insieme delle società, italiane ed estere, direttamente e indirettamente controllate da BMPS.
MEF	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Perimetro di BMPS	Il perimetro delle parti correlate e dei soggetti collegati di BMPS, come definito dall'articolo 2.1.1 della Global Policy e costituito: (i) dalle parti correlate di BMPS ai sensi del Regolamento Consob (come <i>infra</i> definita); (ii) dai soggetti collegati di BMPS ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia; e (iii) dai soggetti ivi inclusi su

base discrezionale.

Regolamento Parti Correlate

Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da BMPS ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e in conformità all'allegato 4 a tale Regolamento, nonché ai sensi della Parte II, Sez. II, Capitolo 1, della *"Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati"* approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 12 novembre 2014 e vigente alla data del presente Documento Informativo, in ottemperanza al predetto Regolamento Parti Correlate nonché alle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (la **"Global Policy"**).

Il presente Documento Informativo è stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato, in ottemperanza alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate sopra richiamata, un esauriente quadro informativo in merito all'adozione da parte di BMPS di una delibera quadro, ai sensi e per gli effetti di cui al par. 3.3 (Delibere Quadro) della Global Policy, avente ad oggetto l'assunzione di risorse finanziarie da parte della Banca, a valere sulla provvista messa a disposizione da CDP nell'ambito delle convenzioni stipulate tra la medesima CDP e l'ABI (le **"Convenzioni CDP/ABI"**), in forza delle quali CDP si impegna a mettere a disposizione del sistema bancario risorse economiche, a condizioni favorevoli ed omogenee per gli istituti bancari aderenti a dette Convenzioni CDP/ABI, con l'obiettivo di garantire un adeguato flusso finanziario a sostegno dell'economia nazionale (la **"Delibera Quadro"**).

Le Convenzioni CDP/ABI disciplinano le linee guida, i flussi informativi e le regole applicative sulla base delle quali le banche/i gruppi bancari alle stesse aderenti possono usufruire della provvista costituita da CDP, al fine di reperire le risorse necessarie per l'erogazione di finanziamenti alla propria clientela, nell'ambito delle finalità di volta in volta indicate dalle singole Convenzioni CDP/ABI.

Ai sensi del par. 3.2 (*Tipologie di Rilevanza delle Operazioni*) della Global Policy e dell'allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, la Delibera Quadro si configura come *"operazione di maggiore rilevanza"* dal momento che l'*"indice di rilevanza del controvalore"*, pari al rapporto tra (i) il controvalore dell'operazione, ossia l'importo massimo delle operazioni realizzabili in esecuzione della Delibera Quadro (come indicato e meglio precisato al paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo) e (ii) il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Montepaschi, come risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, ossia la relazione finanziaria semestrale consolidata di BMPS al 30 giugno 2016, supera la soglia del 5%.

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di BMPS (www.mps.it) nella sezione *"corporate governance/informazioni-regolamentate"*.

La Global Policy è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di BMPS (www.mps.it) nella sezione *"investors/sistema di governance e policy"*.

1. AVVERTENZE

Come evidenziato nel presente Documento Informativo, la Delibera Quadro non espone la Banca a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né a rischi diversi da quelli inerenti ad operazioni di provvista.

Come meglio indicato nel paragrafo 2.1 del Documento Informativo, si segnala infatti che le Convenzioni CDP/ABI definiscono le linee guida e le regole applicative per tutti gli istituti aderenti alle Convenzioni medesime nell'erogazione da parte di CDP, a favore delle banche aderenti, di risorse finanziarie da destinare alla clientela nell'ambito delle diverse finalità di sostegno all'economia previste dalle stesse Convenzioni CDP/ABI. Inoltre, le condizioni economico-contrattuali relative a ciascun finanziamento erogato nel contesto di una determinata Convenzione CDP/ABI cui la Banca ha aderito sono fissate autonomamente da CDP in funzione delle condizioni generali di mercato come di seguito specificato nonché sono equivalenti per tutti gli istituti bancari aderenti alle suddette Convenzioni CDP/ABI.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, competente a esprimere il parere motivato sull'interesse della Banca all'assunzione della Delibera Quadro, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi dei par. 3.3 (*Delibera quadro*) e 4.1 (*Operazioni di maggiore rilevanza*) della Global Policy, in data 13 ottobre 2016 ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole all'assunzione della Delibera Quadro. Tale parere è allegato al presente Documento Informativo, cfr. *sub* Allegato "A".

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

La Delibera Quadro è finalizzata a regolare, nel corso dei dodici mesi successivi all'adozione della Delibera Quadro medesima da parte del Consiglio di Amministrazione, l'operatività della Banca con CDP nell'ambito delle Convenzioni CDP/ABI cui la Banca medesima ha aderito e che risultano in vigore alla data del presente Documento Informativo (le "**Convenzioni in essere**").

Le Convenzioni in essere sono le seguenti:

- "V Convenzione Piattaforma Imprese";
- "Plafond Beni Strumentali";
- "Sistema integrato Export Banca";
- "Plafond Casa"
- "Ricostruzione Sisma 2012".

Le Convenzioni CDP/ABI definiscono le linee guida e le regole applicative per l'utilizzo di uno specifico *plafond* di provvista messo a disposizione da CDP stessa per la concessione, da parte delle banche aderenti, di finanziamenti da destinare alla clientela nell'ambito delle diverse finalità di sostegno all'economia previste, di volta in volta, dalle stesse Convenzioni CDP/ABI.

Nell'ambito delle singole Convenzioni CDP/ABI, CDP stabilisce autonomamente le condizioni economiche di volta in volta applicabili a ciascuna erogazione di risorse finanziarie in funzione delle condizioni generali di mercato, tenendo conto, tra l'altro, dei valori relativi al *Tier 1 ratio* delle controparti prenditrici. Tali condizioni sono comunicate da CDP mediante pubblicazione delle stesse sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo giorno lavorativo precedente ciascuna "data di erogazione" del finanziamento (ossia il 5 e/o il 20 di ciascun mese). Dette condizioni economico-contrattuali, per loro natura, sono equivalenti per tutti gli istituti bancari aderenti i quali, sulla base delle proprie esigenze, decidono di volta in volta se e per quali importi richiedere l'erogazione di risorse finanziarie a CDP.

Si segnala che il testo delle Convenzioni CDP/ABI, così come l'elenco degli istituti bancari aderenti a ciascuna di dette Convenzioni CDP/ABI è disponibile sul sito internet di CDP (www.cdp.it) nella sezione "Clienti/Istituzioni-Finanziarie/Istituzioni-Finanziarie"; sullo stesso sito vengono inoltre rese pubbliche da CDP le condizioni economiche applicabili alle singole erogazioni di risorse finanziarie.

BMPS, quale banca aderente alle Convenzioni in essere, anche nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Montepaschi, è legittimata a richiedere a CDP singoli finanziamenti (c.d. tiraggi), a valere sul *plafond* costituito da CDP nell'ambito di una Convenzione in essere, per gli importi che, di volta in volta, la Banca ritiene necessari al fine di concedere alla clientela, anche per il tramite delle proprie controllate, finanziamenti a medio/lungo termine nell'ambito delle finalità indicate dalla convenzione medesima.

La richiesta di erogazione del finanziamento viene generalmente formulata dalle competenti funzioni della Banca entro sei giorni antecedenti le date di erogazione mediante la sottoscrizione di appositi “contratti di prestito” e delle relative “richieste di utilizzo”, previo parere favorevole del Servizio Liquidità Strutturale della Banca circa la convenienza economica delle condizioni stabilite da CDP.

Si precisa che tutti i tiraggi richiesti a CDP (ad esclusione dei tiraggi esecutivi della Convenzione CDP/ABI denominata “Ricostruzione Sisma 2012”) che non si configurino come Finanziamenti Ponderazione Zero⁽¹⁾ prevedono per il Gruppo Montepaschi una collateralizzazione nella misura del 25% degli stessi, con la costituzione in pegno in titoli di Stato italiani.

Anche in considerazione delle modalità e dei tempi previsti dalle Convenzioni CDP/ABI, sopra descritti, l’adozione della Delibera Quadro, per sua stessa natura, è ritenuta funzionale ad assicurare alla Banca una maggiore flessibilità operativa nell’ambito del ricorso alle linee di finanziamento costituite da CDP ai sensi delle Convenzioni in essere, in quanto consente di autorizzare in via preventiva il perfezionamento delle c.d. richieste di utilizzo escludendo – pur nel rispetto dei presidi previsti dalla normativa in materia di operazioni con parti correlate – l’applicazione dei “presidi autorizzativi” (preventivo parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) ai singoli tiraggi “esecutivi” della Delibera Quadro. Detti presidi autorizzativi trovano difatti applicazione, ai sensi della Global Policy e in ottemperanza al Regolamento Parti Correlate, in occasione dell’adozione della Delibera Quadro e non anche con riferimento alle operazioni realizzate in esecuzione della stessa.

Inoltre, stante la natura e il funzionamento delle Convenzioni CDP/ABI, sopra sintetizzato, si ritiene che le Convenzioni in essere oggetto della Delibera Quadro, nonché le singole richieste di finanziamento in esecuzione di detta Delibera Quadro, costituiscano operazioni omogenee in quanto conformi alle disposizioni contenute nelle singole convenzioni cui BMPS aderisce e sufficientemente determinate essendo concluse in ragione delle esigenze di finanziamento manifestate dalla rete commerciale della Banca, sulla base delle condizioni economico-contrattuali stabilite da CDP.

L’ammontare massimo complessivo delle operazioni che la Banca prevede di realizzare in esecuzione della Delibera Quadro, nel relativo periodo di riferimento, è pari a Euro 1 mld. Tale importo, come indicato nel successivo paragrafo 2.4 del presente Documento Informativo, è stato determinato tenuto conto delle esigenze di finanziamento a medio/lungo termine della clientela fino ad oggi verificatesi, nonché in ragione del prevedibile ammontare delle future esigenze di liquidità della Banca e quindi dei “tiraggi” a valere sulla provvista CDP (cumulativamente considerati) che si stima saranno effettuati nel periodo di efficacia della Delibera Quadro. A tale ultimo riguardo, è previsto che le competenti funzioni di BMPS assicurino – per i dodici mesi di efficacia della Delibera Quadro – il rispetto dell’importo massimo previsto dalla medesima Delibera Quadro mediante un’attività di monitoraggio nel continuo dell’importo complessivo dei

¹ Sono definiti Finanziamenti Ponderazione Zero i finanziamenti erogati dalla Banca ai propri Clienti che risultino assistiti da garanzie da parte del Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA.

singoli tiraggi richiesti. Inoltre, si prevede che la Funzione Servizio Organismi di Garanzia e Provvista di BMPS effettui una rendicontazione trimestrale delle singole richieste di finanziamento esecutive delle Convenzioni in essere nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Collegio Sindacale, ai sensi di quanto previsto dal Capitolo 6 *"Flussi informativi interni"* della Global Policy al fine di garantire agli stessi un adeguato flusso informativo circa la concreta ed effettiva esecuzione della Delibera Quadro.

La Delibera Quadro ha un'efficacia di dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione della Delibera Quadro stessa da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, avvenuta nel corso della seduta consiliare del 14 ottobre 2016 e, pertanto, sino al 14 ottobre 2017.

Si precisa che la Delibera Quadro fa riferimento alle Convenzioni in essere alla data del presente Documento Informativo, mentre eventuali Convenzioni CDP/ABI cui la Banca decidesse in futuro di aderire dovranno essere oggetto di apposita, separata e autonoma valutazione da parte degli organi della Banca all'uopo competenti anche al fine di individuare il corretto *iter* autorizzativo e gli adempimenti alle stesse applicabili anche ai sensi della Global Policy.

Si precisa inoltre che esulano dalla Delibera Quadro oggetto del presente Documento Informativo eventuali operazioni di finanziamento con CDP realizzate autonomamente da società del Gruppo Montepaschi e/o non rientranti in alcuna delle Convenzioni CDP/ABI cui la Banca ha aderito.

2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

Alla data del presente Documento Informativo la Delibera Quadro configura una operazione con parti correlate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.1.1 della Global Policy dal momento che:

- alla data del presente Documento Informativo, il MEF detiene una partecipazione pari al 4,024% del capitale sociale della Banca;
- alla stessa data CDP è direttamente controllata dal MEF con una partecipazione pari all'80,10% del capitale sociale della stessa.

In proposito si ricorda che la Global Policy include, su base discrezionale, nel Perimetro di BMPS anche i soci che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 2% del capitale di BMPS, rappresentata da azioni con diritto di voto, nonché i soggetti direttamente o indirettamente controllati e gli stretti familiari qualora tali soci siano persone fisiche.

Pertanto, in considerazione della sopra richiamata estensione operata su base discrezionale dalla Global Policy, il Consiglio di Amministrazione di BMPS, in data 24 maggio 2016, ha deliberato di includere il MEF, nonché le società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate nel Perimetro di BMPS, ivi inclusa CDP.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

Come illustrato al precedente paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo, in forza dell'adesione ad una determinata Convenzione CDP/ABI, BMPS è legittimata a richiedere a CDP l'erogazione di singoli finanziamenti al fine di ottenere la provvista necessaria per far fronte alle esigenze della propria rete commerciale nell'ambito delle finalità previste dalle suddette convenzioni.

Le analisi condotte dalle competenti funzioni aziendali di BMPS hanno evidenziato l'interesse della Banca alla prosecuzione dell'operatività con CDP in considerazione, da un lato, della possibilità di ottenere linee di finanziamento a scadenze non altrimenti accessibili e, dall'altro, della comprovata convenienza economica delle condizioni sino ad ora applicate da CDP al sistema bancario anche in considerazione della finalità pubblicistiche di sostegno all'economia sottese alle provviste messe a disposizione da CDP.

A tale ultimo riguardo, si precisa che la valutazione sulla convenienza economica della suddetta operatività con CDP è stata effettuata dal "Servizio Liquidità Strutturale" della Banca tenendo conto, da un lato, del costo derivante dal ricorso a fonti di finanziamento alternative, aventi scadenza analoga e caratteristiche comparabili rispetto alla raccolta CDP e, dall'altro, della effettiva possibilità per la Banca medesima di accedere alle suddette fonti di finanziamento alternative.

In particolare, si segnala che ai fini della valutazione di cui sopra, il costo della provvista CDP (inclusivo del costo della collateralizzazione in titoli di Stato per i finanziamenti senza Ponderazione Zero) è stato posto a confronto con talune curve di *funding* e, in specie, con la c.d. curva *blended*, per tale intendendosi la curva che riflette le diverse tipologie di fonti di raccolta cui teoricamente la Banca può avere accesso. Ad esito di tali analisi, condotte sulla base dei dati storici a disposizione della Banca, è emersa la sostanziale convenienza per BMPS del ricorso alle linee di finanziamento erogate da CDP, dal momento che i costi legati all'utilizzo della provvista CDP sono risultati inferiori rispetto ai costi che la Banca avrebbe dovuto sostenere in caso di ricorso a fonti di finanziamento alternative, alcune delle quali – come detto – solo teoricamente accessibili a BMPS.

Si ricorda peraltro che, come indicato al precedente paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo, le condizioni economico-contrattuali relative ai singoli tiraggi esecutivi delle Convenzioni in essere sono stabilite autonomamente da CDP, in maniera equivalente per tutti gli istituti bancari aderenti alle Convenzioni CDP/ABI, in funzione delle condizioni generali di mercato nonché tenendo conto dei valori relativi al *Tier ratio 1* delle controparti prenditrici.

Pertanto, le competenti funzioni della Banca valutano, di volta in volta, l'effettiva convenienza delle condizioni applicate da CDP con riferimento alle singole richieste di provvista dalla stessa erogabili confrontando il costo della raccolta CDP con i livelli di costo teorici espressi dalla sopra

citata curva *blended*. Ad eccezione dei singoli tiraggi che singolarmente considerati siano di ammontare inferiore alle c.d. “operazioni di importo esiguo” come definite nella Global Policy (ossia le operazioni di importo uguale o inferiore a Euro 250.000), si prevede che la Banca possa procedere a richiedere l'erogazione di risorse finanziarie da parte di CDP (nell'importo ritenuto dalla stessa Banca coerente con le proprie effettive e contingenti esigenze di provvista), ove il costo effettivo della raccolta CDP, determinato in virtù delle condizioni stabilite dalla stessa CDP, risulti inferiore ai livelli indicativi di *funding* espressi dalla curva *blended* della Banca ridotti prudenzialmente del 10%. Diversamente, la richiesta di erogazione da parte della Banca potrà essere formulata solo previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate della Banca sulla effettiva convenienza economica del singolo tiraggio.

In conformità a quanto previsto dalla Global Policy, la Delibera Quadro è stata deliberata previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, reso in data 13 ottobre 2016 (allegato al presente Documento Informativo, cfr. *sub* Allegato “A”) (per maggiori informazioni in merito all'*iter* di approvazione della Delibera Quadro si veda il successivo paragrafo 2.8).

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro.

Quanto alla Delibera Quadro, come indicato al precedente paragrafo 2.1 del Documento Informativo, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni che la Banca prevede di realizzare in esecuzione di detta Delibera Quadro, nel periodo di efficacia della delibera stessa, è pari a Euro 1 mld. Tale importo è stato determinato dalla Banca, tenuto conto delle esigenze di provvista che emergono dal *budget* della Banca, sulla base delle esigenze di finanziamento della clientela della stessa Banca e del Gruppo Montepaschi fino ad oggi verificatesi, nonché in ragione del prevedibile ammontare delle future esigenze di liquidità. Al riguardo si rinvia al precedente paragrafo 2.1 del Documento Informativo.

Con riferimento alle operazioni esecutive della Delibera Quadro, si segnala che le condizioni economiche di volta in volta applicabili a ciascuna erogazione di risorse finanziarie all'interno di ogni singola Convenzione in essere sono stabilite da CDP autonomamente e in maniera equivalente per tutti gli istituti aderenti a dette Convenzioni (inclusa BMPS). Per maggiori informazioni in merito alle modalità di determinazione da parte di CDP delle condizioni economiche delle singole erogazioni si rinvia al precedente paragrafo 2.1 del Documento Informativo.

È previsto un apposito processo interno alla Banca, che coinvolge le funzioni preposte e competenti, al fine di garantire che le richieste di erogazione di finanziamenti siano formulate tenuto conto delle convenienza delle condizioni economiche di volta in volta stabilite da CDP, nonché delle effettive necessità di liquidità della Banca e del Gruppo Montepaschi per la propria

operatività di finanziamento della clientela. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al precedente paragrafo 2.1 del Documento Informativo.

2.5. Un'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.

La Delibera Quadro oggetto del presente Documento Informativo configura, ai sensi e per gli effetti della Global Policy, un'operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate, in quanto l'ammontare massimo complessivo delle operazioni che la Banca prevede di realizzare in esecuzione della Delibera Quadro, nel periodo di efficacia della stessa, è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Premessa al presente Documento Informativo.

Quanto agli effetti economici derivanti dall'assunzione da parte della Banca di risorse finanziarie a valere sulla provvista costituita da CDP ai sensi delle Convenzioni in essere, si segnala che gli stessi rientrano nel quadro delle strategie di migliore approvvigionamento del Gruppo Montepaschi.

Peraltro, stante la natura stessa della Delibera Quadro, l'effettivo impatto economico per la Banca derivante dal ricorso alla provvista CDP dipende dalle condizioni economiche, di volta in volta, stabilite dalla stessa CDP nell'ambito delle singole erogazioni di finanziamenti e dalle effettive richieste di finanziamento effettuate da BMPS a CDP in esecuzione della Delibera Quadro.

Per maggiori informazioni in merito all'interesse di BMPS alla prosecuzione dell'operatività con CDP, nonché alla convenienza economica di tale operatività si rinvia al precedente paragrafo 2.3; per maggiori informazioni in merito alle Convenzioni in essere e alle richieste di erogazione di risorse finanziarie si rimanda al precedente paragrafo 2.1 del Documento Informativo.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

Non sono previste variazioni nei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e delle società da essa controllate in conseguenza della Delibera Quadro.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento 809/2004/CE.

La Delibera Quadro non coinvolge componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Banca.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.

L'adozione della Delibera Quadro è stata proposta e istruita dai competenti organi tecnici/funzioni di BMPS, anche nella sua qualità di capogruppo. In particolare, si segnala che l'adozione della Delibera Quadro è stata istruita dalla Funzione proponente (*"Servizio Organismi di Garanzia e di Provvista – Direzione Corporate e Investment Banking"*) anche attraverso l'acquisizione di appositi pareri resi dagli organi tecnici della Banca, per quanto di rispettiva competenza con il coordinamento e il supporto istruttorio del *"Presidio Unico Parti Correlate"* ai fini del coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi della Global Policy, il Presidio Unico Parti Correlate è *"la struttura [che] svolge attività di coordinamento e di supporto tra le varie funzioni coinvolte nei processi inerenti alla materia delle parti correlate/soggetti collegati, con l'obiettivo di assicurare la correttezza dei processi seguiti per porre in essere gli adempimenti a carico delle singole funzioni della Banca coinvolte-. In particolare è referente operativo del Comitato [per le Operazioni con Parti Correlate] e del Collegio Sindacale, tramite le rispettive Segreterie, nella gestione delle operazioni poste in essere con i soggetti del Perimetro Unico di Gruppo (...) ferma restando la responsabilità dei contenuti [delle proposte] in capo alle Funzioni di presidio operativo competenti"*.

In conformità alla Global Policy e al Regolamento Parti Correlate, l'operazione è stata quindi sottoposta all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da amministratori indipendenti, il quale ha esaminato la documentazione di dettaglio contenente le informazioni rilevanti in merito alle motivazioni alla base della Delibera Quadro e alle caratteristiche della stessa, nonché le opportune valutazioni di opportunità e convenienza.

Il Comitato ha rilasciato il proprio parere favorevole all'adozione della Delibera Quadro in data 13 ottobre 2016. Tale parere è stato assunto all'unanimità ed è riportato in allegato al presente Documento Informativo (*sub* allegato "A").

In data 14 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha approvato, all'unanimità dei consiglieri presenti, la Delibera Quadro, i quali si sono espressi favorevolmente sull'adozione di detta Delibera Quadro e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette informazioni.

L'operazione esprime rilevanza propria, non derivante dal cumulo di più operazioni.

ALLEGATO A



PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

1. PREMESSA

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "Comitato") di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o la "Banca") è chiamato ad esprimere nel presente documento il proprio parere in merito all'adozione della delibera quadro descritta al Paragrafo 2 che segue, ai sensi di quanto previsto ai paragrafi 1.2 e 3.3 della "Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati", approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 12 novembre 2014 in ottemperanza al Regolamento Operazioni con Parti Correlate (approvato con delibera Consob n. 17221/2010) (il "Regolamento Consob OPC") nonché al Titolo V, Cap. 5 della Circolare di Banca d'Italia n. 263/2006 in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (la "Global Policy").

2. DESCRIZIONE DELLA DELIBERA QUADRO

La delibera quadro, oggetto del presente parere, è finalizzata a regolare l'acquisizione da parte della Banca di risorse economiche a valere sulla provvista costituita da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") nell'ambito delle convenzioni stipulate tra la medesima CDP e l'Associazione Bancaria Italiana (l'"ABI") (la "Delibera Quadro"). Tali convenzioni prevedono, infatti, l'impegno di CDP a costituire specifici *plafond* di risorse economiche da destinare al sistema bancario, a condizioni favorevoli ed omogenee per gli istituti bancari aderenti a dette convenzioni, con l'obiettivo di garantire un adeguato sostegno all'economia nazionale (le "Convenzioni CDP/ABI").

Le Convenzioni CDP/ABI definiscono i principi generali nonché le regole applicative sulla base delle quali gli istituti bancari che vi abbiano aderito sono legittimati a richiedere a CDP singole erogazioni di finanziamento (c.d. tiraggi) al fine di dotarsi della provvista necessaria per concedere alla clientela finanziamenti a medio/lungo termine nell'ambito delle finalità indicate dalle medesime Convenzioni CDP/ABI.

I singoli tiraggi esecutivi di una determinata Convenzione ABI/CDP sono effettuati mediante la sottoscrizione, da parte degli istituti bancari aderenti, di appositi "contratti di finanziamento" e delle relative "richieste di utilizzo" entro sei giorni dalle c.d. date di erogazione del finanziamento previste ai sensi delle convenzioni medesime (ossia

il 5 e/o il 20 di ciascun mese) tenuto conto delle esigenze di provvista manifestate, di volta in volta, dalla rete commerciale.

In proposito, si precisa che le condizioni economiche applicabili alle singole richieste di finanziamento, per loro natura equivalenti per tutti gli istituti bancari aderenti, sono stabilite autonomamente da CDP in funzione delle contingenti condizioni generali di mercato, tenendo conto, tra l'altro, dei valori relativi al *Tier 1 ratio* delle controparti prenditrici; dette condizioni economico-contrattuali sono comunicate dalla medesima CDP mediante pubblicazione delle stesse sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo giorno lavorativo precedente ciascuna data di erogazione del finanziamento.

Alla luce di tali condizioni economiche e sulla base delle proprie esigenze di provvista, gli istituti bancari aderenti valutano, di volta in volta, se procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento a valere sulla provvista CDP.

In tale contesto BMPS, tenuto conto della convenienza economica del ricorso alla provvista messa a disposizione da CDP con finalità di sostegno all'economia (come meglio indicato nel paragrafo 5 che segue), ha aderito, anche nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Montepaschi, ad alcune Convenzioni ABI/CDP. Le Convenzioni ABI/CDP cui la Banca ha aderito e che risultano in vigore alla data del presente parere sono le seguenti (le "Convenzioni in essere"):

- "V Convenzione Piattaforma Imprese";
- "Plafond Beni Strumentali";
- "Sistema integrato Export Banca";
- "Plafond Casa"
- "Ricostruzione Sisma 2012".

In forza dell'adesione alle suddette Convenzioni in essere, la Banca è, dunque, legittimata a richiedere a CDP singole erogazioni di finanziamento a valere sul *plafond* costituito da CDP nell'ambito di una determinata Convenzione in essere, tenuto conto delle esigenze di provvista manifestate, di volta in volta, dalla propria rete commerciale.

A tale ultimo riguardo, si precisa che la Banca ha previsto una specifica procedura interna al fine di verificare (i) le proprie esigenze di provvista per concedere alla clientela finanziamenti a medio/lungo termine, nonché (ii) la convenienza delle condizioni, di volta in volta, applicate da CDP nell'ambito delle singole erogazioni di finanziamento. Si segnala, infatti, che, in funzione delle diverse esigenze di provvista, le richieste di tiraggio vengono comunicate all'Area Finanza Tesoreria e *Capital Management* – Servizio di Liquidità Strutturale – la quale è tenuta a valutare l'effettiva convenienza delle condizioni economiche applicate da CDP nei termini sopra richiamati al fine di esprimere il proprio parere favorevole circa la singola richiesta alla medesima CDP di erogazione del finanziamento.

In considerazione della procedura interna prevista dalla Banca per la richiesta dei tiraggi e tenuto conto che le Convenzioni CDP/ABI prevedono – come sopra indicato – tempistiche ristrette (a) per la comunicazione delle condizioni economiche da parte di CDP e (b) per la richiesta di utilizzo della provvista CDP, l'adozione della Delibera Quadro è ritenuta funzionale ad assicurare alla Banca una maggiore flessibilità operativa nell'ambito del ricorso alle linee di finanziamento costituite da CDP ai sensi delle Convenzioni in essere, in quanto consente di autorizzare in via preventiva il perfezionamento delle sopra richiamate richieste di utilizzo escludendo – pur nel rispetto dei presidi previsti dalla normativa in materia di operazioni con parti correlate – l'applicazione dei "presidi autorizzativi" (preventivo parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) ai singoli tiraggi "esecutivi" della Delibera Quadro.

Detti presidi autorizzativi trovano difatti applicazione, ai sensi della Global Policy e in ottemperanza al Regolamento Consob OPC, in occasione dell'adozione della Delibera Quadro e non anche con riferimento alle operazioni realizzate in esecuzione della stessa.

L'ammontare massimo complessivo delle operazioni che la Banca prevede di realizzare in esecuzione della Delibera Quadro, nel relativo periodo di riferimento, è pari a Euro 1 mld. Tale importo è stato determinato tenuto conto delle esigenze di finanziamento a medio/lungo termine della clientela fino ad oggi manifestatesi, nonché in ragione del prevedibile ammontare delle future esigenze di liquidità della Banca e quindi dei "tiraggi" a valere sulla provvista CDP che si stima saranno effettuati nel periodo di efficacia della Delibera Quadro.

Al fine di garantire – per i dodici mesi di efficacia della Delibera Quadro – il rispetto dell'importo massimo previsto dalla medesima Delibera Quadro è prevista da parte delle competenti funzioni di BMPS un'attività di monitoraggio nel continuo dell'importo complessivo dei singoli tiraggi richiesti.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.3 della Global Policy, si prevede che la Funzione Servizio Organismi di Garanzia e Provvista di BMPS effettui una rendicontazione trimestrale in merito alle singole richieste di finanziamento esecutive delle Convenzioni in essere a favore delle strutture preposte della Banca, le quali, a loro volta, provvederanno a trasmettere le informazioni al Consiglio di Amministrazione, nonché allo stesso Comitato stesso e al Collegio Sindacale al fine di garantire agli stessi un adeguato flusso informativo circa la concreta ed effettiva esecuzione della Delibera Quadro.

La Delibera Quadro ha un'efficacia di dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione della Delibera Quadro stessa da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Si precisa che la Delibera Quadro fa riferimento alle Convenzioni in essere alla data del presente parere, mentre eventuali Convenzioni CDP/ABI cui la Banca decidesse

in futuro di aderire dovranno essere oggetto di apposita, separata e autonoma valutazione da parte degli organi della Banca all'uopo competenti anche al fine di individuare il corretto *iter* autorizzativo e gli adempimenti alle stesse applicabili anche ai sensi della Global Policy. Esulano, inoltre, dalla Delibera Quadro eventuali operazioni di finanziamento con CDP realizzate autonomamente da società del Gruppo Montepaschi e/o non rientranti in alcuna delle Convenzioni CDP/ABI cui la Banca ha aderito.

3. PRESUPPOSTI E RAGIONI DELL'INTERVENTO DEL COMITATO

La Delibera Quadro è qualificabile come operazione con parte correlata "di maggiore rilevanza", ai sensi dell'art. 2.1.1 della Global Policy, in quanto il soggetto che procede alle singole erogazioni di finanziamento a favore della Banca è CDP, società direttamente controllata dal MEF con una partecipazione pari all'80,10% del capitale sociale della stessa, il quale Ente, a sua volta, detiene direttamente una partecipazione pari al 4,024% del capitale sociale della Banca.

In proposito, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di BMPS, in data 24 maggio 2016, ha deliberato di includere il MEF, nonché le società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate, ivi inclusa CDP, nel perimetro delle parti correlate e dei soggetti collegati della Banca (il "Perimetro BMPS"), dal momento che, ai sensi della Global Policy, sono inclusi, su base discrezionale, nel suddetto Perimetro di BMPS anche i soci che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 2% del capitale di BMPS, rappresentata da azioni con diritto di voto, nonché i soggetti direttamente o indirettamente controllati e gli stretti familiari qualora tali soci siano persone fisiche.

La Delibera Quadro si configura come operazione con parte correlata "di maggiore rilevanza" atteso che l'indice di rilevanza del controvalore, pari al rapporto tra (i) il controvalore dell'operazione, ossia l'importo massimo delle operazioni realizzabili in esecuzione della Delibera Quadro pari ad Euro 1 mld. e (ii) il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Montepaschi, come risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, ossia la relazione finanziaria semestrale consolidata di BMPS al 30 giugno 2016, supera la soglia del 5%.

4. LA FASE ISTRUTTORIA

I termini e le condizioni relativi all'adozione della Delibera Quadro oggetto del presente parere sono stati esaminati dal Comitato nel corso di diverse interlocuzioni informali con le competenti funzioni della Banca, nell'ambito delle quali il Comitato medesimo ha formulato specifiche osservazioni e richieste di chiarimenti in merito ai profili più rilevanti circa l'operatività di BMPS con CDP ai sensi delle Convenzioni in essere.

Il Comitato, nel corso della propria attività istruttoria e in particolare nella riunione del 26 settembre 2016, ha analizzato la bozza della proposta relativa all'adozione della Delibera Quadro, richiedendo alle competenti funzioni della Banca taluni chiarimenti e precisazioni in merito alle richieste di provvista a CDP da parte di BMPS nell'ambito delle Convenzioni in essere, con particolare riguardo alle modalità e ai criteri di verifica da parte della Banca della convenienza economica delle condizioni economico-contrattuali previste ed applicate da CDP alle singole erogazioni a valere sulle Convenzioni in essere.

La proposta relativa all'adozione della Delibera Quadro, come formulata anche al fine di tener conto delle richieste e osservazioni svolte dal Comitato (e di cui sopra), è stata sottoposta all'esame del Comitato nelle riunioni del 26 settembre e del 13 ottobre 2016.

5. ANALISI E VALUTAZIONI

5.1 Sul'interesse della Società all'adozione della Delibera Quadro.

A conclusione della propria attività istruttoria, il Comitato rileva, *in primis*, che l'interesse della Banca alla prosecuzione dell'operatività con CDP nell'ambito delle Convenzioni in essere si giustifica, anzitutto, in ragione della possibilità per BMPS di accedere e ottenere provviste con differenti scadenze, gran parte delle quali allo stato non altrimenti accessibili alla Banca.

Sebbene quanto sopra sia di per sé sufficiente a ritenere che sussista l'interesse della Banca ad attingere alle fonti di raccolta messe a disposizione di CDP, in aggiunta, come di seguito illustrato (al successivo paragrafo 5.2), si evidenzia che le analisi condotte dal Servizio Liquidità Strutturale della Banca dimostrano la sostanziale convenienza del ricorso alla provvista CDP, anche in considerazione della finalità pubblicistiche di sostegno all'economia ad essa sottese.

Infine, quanto allo "strumento" della Delibera Quadro si richiama quanto rilevato al precedente paragrafo 2 in cui si è evidenziato come la stessa, per sua natura, attribuisca maggiore snellezza nel processo di verifica delle esigenze di provvista e conseguenti richieste di "tiraggio" da parte di BMPS, in linea peraltro con il funzionamento delle Convenzioni CDP/ABI e le relative erogazioni di provvista.

5.2 Sulla convenienza e correttezza sostanziale dell'adozione della Delibera Quadro.

La valutazione sulla convenienza economica per la Banca nella prosecuzione dell'operatività con CDP è stata effettuata, da un lato, confrontando il costo della provvista CDP con il costo derivante dal ricorso a fonti (teoriche) di raccolta alternative, aventi scadenze analoghe e caratteristiche comparabili al *funding* CDP, e, dall'altro,

tenendo conto della effettiva possibilità per la Banca medesima di accedere alle suddette fonti di raccolta alternative.

Ai fini della valutazione *de qua*, il costo del *funding* CDP (inclusivo del costo della collateralizzazione in titoli di Stato per i c.d. finanziamenti senza Ponderazione Zero⁽¹⁾) è stato, dunque, posto a confronto con i livelli di costo rispettivamente espressi (i) dalla curva obbligazioni *senior*, che indica il costo del *funding* istituzionale della Banca, nonché (ii) dalla curva "*blended*", per tale intendendosi la curva che riflette le diverse tipologie di fonti di raccolta cui teoricamente la Banca può avere accesso.

Si consideri, peraltro, che detti livelli di costo sono, per loro natura, frutto dell'applicazione di una media e non tengono conto della circostanza che, in ragione della specifica e complessa temperie nella quale versa attualmente BMPS, potrebbero risultare concretamente più elevati della curva media.

In proposito, dalle analisi condotte dal Servizio Liquidità Strutturale della Banca sui "dati storici" relativi alla condizioni economiche e contrattuali applicate sino ad ora da CDP, è emersa la sostanziale convenienza del ricorso alle linee di finanziamento erogate da CDP; detti dati evidenziano infatti che i costi legati all'utilizzo della provvista CDP sono inferiori rispetto ai costi che la Banca avrebbe dovuto sostenere in caso di ricorso a fonti di finanziamento alternative, alcune delle quali – come detto – solo teoricamente accessibili a BMPS.

Quanto alla convenienza economica delle singole erogazioni che verranno in futuro effettuate da CDP su richiesta di BMPS, in qualità di istituto aderente alle Convenzioni in essere è prevista una apposita procedura interna alla Banca al fine di verificare e valutare, di volta in volta, l'effettiva convenienza per BMPS del ricorso alla provvista CDP.

La Delibera Quadro prevede, ad esito delle verifiche interne condotte dalle funzioni competenti, che la Banca possa procedere a richiedere l'erogazione di risorse finanziarie da parte di CDP (nell'importo ritenuto dalla stessa Banca coerente con le proprie effettive e contingenti esigenze di provvista), ove il costo effettivo della raccolta CDP, determinato in virtù delle condizioni stabilite dalla stessa CDP, risulti inferiore ai livelli indicativi di *funding* espressi dalla curva *blended* della Banca ridotti prudenzialmente del 10%. Diversamente, la richiesta di erogazione da parte della Banca

⁽¹⁾ I finanziamenti sono a Ponderazione Zero quando gli stessi risultano assistiti da garanzie da parte del Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA. Al riguardo si ricorda che tutti i tiraggi richiesti dalla Banca a valere sulle linee di provvista CDP ai sensi delle Convenzioni in essere (ad esclusione della Convenzione "Ricostruzione Sisma 2012") che non si configurino come finanziamenti Ponderazione Zero prevedono per il Gruppo Montepaschi una collateralizzazione nella misura del 25% degli stessi, con la costituzione in pegno in titoli Stato.

potrà essere formulata solo previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate della Banca sulla effettiva convenienza economica del singolo tiraggio (e ciò anche al fine di valutare le ipotesi in cui il *funding* CDP possa essere considerato comunque economicamente conveniente in quanto rappresenti l'unica fonte di provvista effettivamente accessibile alla Banca non essendoci, per la stessa, fonti di raccolta alternative aventi caratteristiche comparabili a quelle della raccolta CDP).

Costituiscono eccezione di quanto sopra le richieste di erogazione che singolarmente considerate siano di ammontare inferiore alle c.d. "operazioni di importo esiguo" come definite nella Global Policy (ossia le operazioni di importo uguale o inferiore a Euro 250.000), le quali oltre ad essere infrequenti non risultano significative per la Banca e il Gruppo.

Al riguardo si ricorda, peraltro, che è prevista una rendicontazione trimestrale confronti del Consiglio di Amministrazione, nonché del Comitato stesso e del Collegio Sindacale in merito all'esecuzione della Delibera Quadro al fine di garantire a detti soggetti un adeguato flusso informativo.

Quanto alla correttezza sostanziale delle condizioni economico-contrattuali dei finanziamenti erogabili da CDP, il Comitato rileva che dette condizioni sono stabilite autonomamente da CDP, sulla base – come detto – della sua valutazione delle condizioni generali di mercato e tenuto conto delle finalità di sostegno dell'economia sottese a tali Convenzioni, e vengono applicate a tutte le erogazioni richieste dagli istituti bancari aderenti alle Convenzioni CDP/ABI, che ne facciano richiesta.

6. Sotto il profilo procedurale, il Comitato osserva che la Banca ha posto in essere i presidi necessari ai fini della corretta qualificazione della Delibera Quadro quale operazione con parti correlate di maggiore rilevanza e del suo conseguente assoggettamento alle rilevanti disposizioni della Global Policy e del Regolamento Consob OPC. Inoltre, in ottemperanza a detta Global Policy, la Banca ha garantito al Comitato idonei flussi informativi e supporti documentali nonché un'adeguata interlocuzione con le competenti funzioni della Banca nel corso della fase istruttoria ai fini della valutazione dell'interesse e dell'opportunità per la Banca di adottare la Delibera Quadro.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra esposto, in conclusione, il Comitato è dell'opinione che l'adozione della Delibera Quadro, così come *supra* descritta, sia utile per garantire a BMPS di far fronte alle esigenze di provvista della Banca stessa e del Gruppo in linea con il proprio piano operativo, in quanto l'operatività con CDP consente a BMPS di poter disporre di forme di raccolta aventi natura e caratteristiche allo stato non altrimenti accessibili al Gruppo.

Inoltre, si ritiene che lo strumento della Delibera Quadro sia funzionale ad assicurare alla Banca una maggiore flessibilità operativa nell'ambito del ricorso alle fonti di raccolta messe a disposizione da CDP.

Le analisi condotte dalle competenti funzioni della Banca hanno, altresì, dimostrato la sostanziale convenienza per la Banca delle condizioni economiche sino ad ora applicate da CDP in relazione alle singole erogazioni, in coerenza, del resto, con la finalità pubblicistica di sostegno indiretto alle attività economiche e di impresa che tramite le Convenzioni CDP/ABI, la Cassa Depositi e Prestiti intende assicurare.

Infine, si ritiene che la procedura prevista da BMPS circa la verifica delle effettive esigenze di provvista, nonché la valutazione delle condizioni di volta in volta previste da CDP nell'ambito e al fine delle singole richieste di provvista, sia tale da garantire la sussistenza di un effettivo interesse e di una effettiva convenienza economica per la Banca al ricorso alla provvista CDP.

Pertanto, in considerazione dell'esigenza della Banca di dotarsi della provvista necessaria al fine di continuare ad erogare alla clientela finanziamenti a medio/lungo termine, il Comitato esprime il proprio parere favorevole con riguardo alla sussistenza dell'interesse sociale all'adozione della Delibera Quadro nonché circa la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Siena, 13 ottobre 2016

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Finella Trovati